



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

**Parere n. 40 del 23 settembre 20202**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Porto di Monfalcone. Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione - Proroga decreto VIA n. 167/2015</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5216</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone</b>



## Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

### La Sottocommissione VIA

**RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

-l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

**PREMESSO** che:

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota n. 7238 del 14/04/2020 ha presentato, ai fini dell’ottenimento, ai sensi dell’art.25, comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., della proroga di ulteriori 5 anni per la realizzazione di quanto previsto dal progetto esecutivo “*Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del porto di Monfalcone. Quota di progetto: -12,5 m s.l.m.m.*”, la relazione tecnica finalizzata alla verifica della non sostanziale variazione delle condizioni ambientali valutate dallo Studio di Impatto Ambientale;
- la nota è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.26340 in data 14/04/2020;
- la Divisione con nota prot.n.MATTM/29105 del 25/04/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/1067 in data 28/04/2020 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, chiedendo di stabilire se, alla luce della stessa, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell’ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 167/2015, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta;
- la Commissione nominata con D.M. del 20 agosto 2019, n. 241 si è insediata il giorno 25.05.2020;
- l’oggetto del presente parere è l’esame della Relazione tecnica del 30/03/2020 e la verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di ulteriori 5 anni del D.M. n.167 del 06/08/2015 con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto di “*Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone*” presentato

dall'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.1;

- il precedente parere della Commissione n. 1692 di data 16 gennaio 2015, parte integrante del D.M. n.167 del 06/08/2015, riteneva assorbita l'autorizzazione ex art. 109 del D. Lgs. 152/06;
- con la Delibera n.1465 del 28/7/2016 la Regione Friuli Venezia Giulia dava atto della cessazione della delegazione amministrativa con l'Azienda Speciale Porto di Monfalcone e assumeva il ruolo di stazione appaltante;

**PREMESSO** che per il progetto in questione:

- ai sensi dell'art. 3 (Disposizioni finali) del D.M. n.167 del 06/08/2015 per i lavori in oggetto, il termine di realizzazione dei lavori risultava fissato in 5 anni dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale: quest'ultima è avvenuta l'11/08/2015 e pertanto le opere dovrebbero essere realizzate entro l'11/08/2020;
- con le determinazioni direttoriali n. 493 del 18/12/2018, n.383 del 12/10/2018, n.507 del 20/12/2018 e n.517 del 24/12/2018 è stata determinata l'ottemperanza alle prescrizioni n. A.3, A.4, A.8, A.9, A.11, A.19, D.2, D.4 e D.5 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**RILEVATO** che il proponente fornisce elementi relativi all'iter del progetto; in particolare:

- con nota prot.n.0013002 del 15/04/2016 del Servizio paesaggio e biodiversità e nota del 08/04/2019 del Servizio biodiversità della Regione FVG sono stati espressi i pareri relativi alla prescrizione di cui alla lettera A) n. 14 del Decreto DEC-VIA-167-2015 del 06/08/2015 (riguardo l'eventuale presenza di *Pinna nobilis*);
- con nota prot.n.0004602 del 14/02/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali risultano ottemperate le prescrizioni relative prescrizioni di cui alla lettera B) n.1.1 e n. 2.2 ad eccezione della prescrizione B) n. 1.2 per la quale si rimanda alla verifica "*in corso d'opera*". Risulta ottemperata anche la prescrizione B) n. 2.1 condizionata ad alcuni impegni riferiti alla fase esecutiva;
- con prot.n.0071460 del 08/11/2018 è stato fornito il parere del Servizio biodiversità relativo alle prescrizioni di cui alla lettera C) del Decreto DEC-VIA-167-2015 del 06/08/2015. Il citato monitoraggio faunistico *ante operam* è già in corso di esecuzione;
- la complessità delle procedure autorizzative e di ottemperanza alle prescrizioni ha portato a un importante impegno sia per la verifica di alcuni aspetti progettuali e legati al monitoraggio ambientale sia per il reperimento delle risorse necessarie al sensibile incremento della spesa;
- la difficoltà nel collocare le finestre temporali di realizzazione di alcune lavorazioni in fissati periodi dell'anno, hanno condizionato la durata complessiva dei lavori previsti in *cronoprogramma*.
- che risulta necessaria una maggiore tempistica per il completamento dell'opera come descritto nel *cronoprogramma* del progetto esecutivo approvato;
- che il *cronoprogramma* delle lavorazioni risulta quindi incompatibile con la scadenza di validità del provvedimento di VIA al momento prevista;
- che la Direzione centrale infrastrutture e territorio prima e la Direzione centrale attività produttive hanno fatto il possibile affinché i tempi tecnici delle varie fasi fossero ottimizzati al fine di giungere quanto prima alla realizzazione dell'opera;
- che la Direzione centrale attività produttive con nota prot. n. 47136 del 01/08/2019 ha richiesto un pronunciamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie interne d'acqua, in merito alla non applicazione della procedura di consegna delle aree ex artt. 34 del Codice della navigazione e 36 del rispettivo Regolamento di esecuzione, trattandosi di lavori che non cambiano la destinazione dei beni demaniali dai fini pubblici del mare. Non avendo avuto riscontro a tale richiesta, ma vista l'urgenza nell'ottenere la disponibilità delle aree per il futuro avvio dei lavori, questa

Amministrazione, ai meri fini prudenziali, si è ritenuta in obbligo di chiedere formalmente la consegna delle aree nei termini della normativa predetta con nota n. 19980 del 22/11/2019. Alla data della presente non è ancora stato ottenuto riscontro;

**RILEVATO** che con riferimento alla relazione tecnica allegata alla richiesta di proroga:

- a partire dal gennaio 2018 sono state eseguite una serie di interventi all'interno della cassa, funzionali alle indagini di dettaglio propedeutiche alla progettazione esecutiva quali:
  - o disboscamento e decespugliamento effettuati nei periodi consentiti a tutela della fauna dell'adiacente ZSC, in ottemperanza della prescrizione 15, sezione A del Decreto MATTM 167 del 06/08/15 e del Punto 2 del parere dalla Regione FVG (Delibera n.1705 del 19/09/2014, come richiamato nella sezione C del Decreto MATTM 167 del 06/08/15);
  - o prosciugamento delle aree depresse interne alla cassa funzionali all'accessibilità della stessa agli operatori e ai mezzi per permettere le operazioni sotto descritte, previo ottenimento dell'opportuna autorizzazione provvisoria allo scarico a mare;
  - o prove geognostiche e rilievi planialtimetrici al fine del perfezionamento e dell'ottimizzazione del progetto esecutivo;
  - o verifica del rischio bellico, mediante prospezione gradiometrica complessiva ed elettrogradiometrica perimetrale sull'intera area della cassa di colmata;
  - o rilievo degli esemplari di *Pinna Nobilis* nell'area interessata dalle opere di dragaggio e nelle aree a essa contigue, funzionale all'ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera A) n. 14 del Decreto DEC-VIA-167-2015 del 06/08/2015;
  - o avvio delle campagne di monitoraggio faunistico a partire da marzo 2019;
- con riferimento alla descrizione del progetto e delle variazioni introdotte con il progetto esecutivo:

**PREMESSO** che:

- L'approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone, classificato secondo la legge n. 84/1994 nella Categoria II Classe I, si inserisce nell'ambito delle previsioni del vigente Piano Regolatore del Porto, approvato con D.M. 17 marzo 1979, n. 4328.
- Le finalità dell'intervento è di facilitare le manovre delle navi e di trasmettere il transito a pieno carico. Il Porto di Monfalcone non è all'interno di un sito di Interesse Nazionale e, pertanto, si prevede l'impiego integrale del materiale dragato per il riempimento della colmata del Lisert, che successivamente sarà integrata nei piazzali portuali. Il progetto di riutilizzo delle aree di colmata sarà oggetto di nuovo procedimento VIA.

**CONSIDERATO** che in sede di progettazione esecutiva sono state apportate modifiche migliorative rispetto al progetto definitivo e che la progettazione esecutiva è stata valutata positivamente mediante specifica Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990, art. 14, a cui il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha partecipato con nota prot. DVA 13037 di data 22/05/2019 evidenziando l'avvenuta ottemperanza a una serie di prescrizioni del DM 167/2015 e che *"non si hanno elementi da aggiungere rispetto a quanto contenuto nei sopra detti provvedimenti, ai quali si rimanda per ogni valutazione della scrivente"*;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli aggiornamenti degli aspetti metodologici, il Proponente precisa innanzi tutto che non vi sono stati interventi antropici o fenomeni naturali tali da cambiare le condizioni originariamente valutate e che sono stati approfondite le seguenti componenti ambientali:

- Atmosfera: in base alle misure registrate dalla ARPA FVG (anni 2005-2008) in ambiente urbano si osserva un miglioramento della concentrazione di PM<sub>10</sub> e anche un miglioramento della concentrazione annua media di NO<sub>2</sub> e che la situazione è pressoché invariata nell'ambiente periferico.

- Ambiente idrico.
  - o Con riferimento alle acque marine lo stato del corpo idrico di interesse lo stato ecologico è rimasto inalterato mentre lo stato chimico è peggiorato, probabilmente a causa della mancata analisi, ai tempi del SIA, del tributilstagno;
  - o Per il corpo superficiale (foce del Fiume Timavo) non risultano modifiche significative e si presume lo stato di qualità inalterato;
  - o Per il corpo sotterraneo, il peggioramento registrato nella falda è stato registrato a monte dell'area di interesse e gli interventi del progetto non possono influire sul corpo idrico sotterraneo;
- Suolo e sottosuolo:
  - o Per quanto riguarda i terreni, dalla data di approvazione dei risultati di caratterizzazione la cassa di colmata non è più stata oggetto di attività e, pertanto, si ritiene che la componente suolo/sottosuolo sia rimasta inalterata rispetto alle condizioni di presentazione del SIA;
  - o Quanto ai sedimenti, questi sono stati oggetto di una campagna di caratterizzazione nel 1999 e successivamente nel 2011 che ha confermato la conformità dei campioni alle CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione), sempre però con eccezione del mercurio totale; sono state anche eseguite analisi di speciazione sul mercurio per valutarne il grado di scambiabilità/biodisponibilità ed è emerso che il mercurio è presente prevalentemente in forma detritica che lo rende meno accessibile da parte della componente batterica; analisi più recenti dell'ARPA FVG nel 2017 hanno confermato una situazione simile a quella delle precedenti campagne di caratterizzazione;
- Ecosistemi naturali: ricordati i Siti di Natura 2000 e le IBA entro la distanza di 5 km e la variazione di un SIC divenuto ZSC, ricordando che le attività si eseguiranno solo in aree esterne ai Siti Natura 2000, restano valide le considerazioni effettuate nel Sia e nella VIA in merito alla significatività degli effetti delle opere in esame sui Siti della Reta Natura 2000.
- Rumore: il Comune di Monfalcone ha provveduto nel frattempo all'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) e si conferma che i risultati delle simulazioni e le valutazioni effettuate nel SIA rimangono valide ai tempi attuali.
- Paesaggio: dall'analisi dei vincoli paesaggistici e dalla recente conferma del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione, il progetto esecutivo non determina effetti negativi sulla componente paesaggio.
- Il Proponente conclude che, dall'esame delle componenti esaminate, non risulta che siano emerse evidenze per le quali le considerazioni effettuate a supporto della VIA non siano valide.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che:

- la relazione finalizzata alla verifica della non sostanziale variazione delle condizioni ambientali valutate dallo studio d'impatto ambientale presentato nel 2013 riporta:
  - o una sintesi dello stato autorizzativo e breve descrizione del progetto compresa la descrizione degli interventi già effettuati in quanto funzionali alla progettazione esecutiva;
  - o una descrizione degli aspetti metodologici utilizzati per le verifiche condotte;
  - o una verifica delle condizioni ambientali rispetto a quelle di riferimento presentato nello studio di impatto ambientale;
  - o un confronto fra le ortofoto dell'area scattate nel 2012 e le immagini aeree acquisite mediante drone durante la fase di progettazione esecutiva;
- l'analisi, per quanto riguarda l'atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo e sottosuolo, gli ecosistemi naturali, il rumore e il paesaggio, ha evidenziato la non sussistenza degli elementi tali da ritenere non più valide le considerazioni fatte nell'ambito della procedura di VIA conclusa con il D.M. n.167/2015;

- le verifiche di ottemperanza contenute nel D.M. n.167/2015 e le motivazioni per la proroga richiesta risiedono in particolare nella complessità delle procedure autorizzative e di ottemperanza alle prescrizioni e nella difficoltà nel collocare le finestre temporali di realizzazione di alcune lavorazioni in fissati periodi dell'anno, che di conseguenza hanno condizionato la durata complessiva dei lavori previsti in *cronoprogramma*;
- A far data dal 02/02/16, a seguito della pubblicazione in GU della L. 221/15, è stato introdotto il c. 5-bis ex art. 109 D.Lgs. 152/06, che recita: *“Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 (ex art. 109 D. Lgs. 152/06) sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”*;
- sulla base della descritta documentazione fornita dal proponente e delle considerazioni che precedono, non emergono elementi di valutazione che inducano a negare la richiesta proroga quinquennale del termine di validità del D.M. n.167/2015, assorbente l'autorizzazione ex art. 109 del D. Lgs. 152/06, posto che si possono ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto in esame e ferme restando le prescrizioni contenute nello stesso;
- 

## **Commissione Tecnica di Verifica Ambientale – VIA e VAS**

### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

In considerazione a quanto riportato nella documentazione fornita dalla Regione Friuli Venezia Giulia, si può concedere la proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n.167 del 06/08/2015 relativo al progetto dei *“Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone”*, poiché si possono ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA  
Avv. Paola Brambilla